

Presidenza del Consiglio. (*Interruzioni — Rumori — Commenti*).

Voterò non tanto per le modalità della legge odierna in se stessa, sulla quale dissentirei se fosse d'ordinaria amministrazione, ma perchè oggi, mentre in me risorge la speranza che la rivoluzione fascista, nel senso giuridico del termine e a fondo nazionale, sindacalista, popolare, si attui, io penso che tutti i fascisti della prima ora abbiano il dovere di essere presenti. (*Rumori — Commenti*).

Anzi, io credo che per coloro che tale rivoluzione sognarono durante l'interventismo del 1915, la scrissero nei programmi del 1919 e 1921, la propugnarono nel Gran Consiglio del 1923, il gruppo di leggi presentate nell'attuale settimana e soprattutto nelle prossime della Camera, abbia il valore di un inizio della rivoluzione medesima, che i primi fascisti sono pronti a sospingere fino al suo sbocco logico e finale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Veniamo dunque all'articolo 1.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Come ho già dichiarato testè dalla tribuna, il Governo non può accettare la proposta del comma aggiuntivo, presentata dalla Commissione della Camera. Viceversa, io prego la Camera di accogliere una piccola correzione, più che un emendamento, all'articolo del disegno di legge presentato dal Governo.

Là dove si dice: « secondo il censimento del 1° dicembre 1921 », propongo che sia sostituito: « secondo le risultanze dell'ultimo censimento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARAVIGLIA, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Governo. Quanto all'articolo aggiuntivo, dopo la dichiarazione del Governo, non insiste.

PRESIDENTE. All'articolo 1 l'onorevole Salerno ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al primo comma:

« Nei comuni la cui popolazione di fatto non eccede i settemila abitanti, secondo il censimento del 1° dicembre 1921, l'amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale ».

Non essendo presente l'onorevole Salerno, s'intende che vi abbia rinunciato.

Metto a partito l'articolo 1° che con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione risulta così concepito:

« Nei comuni la cui popolazione non eccede i cinquemila abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale ».

(È approvato).

#### Art. 2.

« Il Podestà è nominato con decreto Reale  
« Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato.

« Il prefetto può trasferire il Podestà da un comune all'altro della provincia e proporre al Ministero dell'interno la revoca, che è disposta con decreto Reale.

« Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè amministrativo nè giudiziario ».

(È approvato).

#### Art. 3.

« La Consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d'incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale. »

(È approvato).

#### Art. 4.

« I consultori municipali, il cui numero, determinato per ciascun comune dal prefetto, non può essere inferiore a sei, sono nominati con decreto prefettizio, per un terzo direttamente, e per due terzi su designazione degli enti economici, dei sindacati, e delle associazioni locali.

« Il prefetto determina altresì gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali, ai quali compete la designazione, ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati. Gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato ».

PISENTI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISENTI. Sottopongo all'onorevole ministro questa osservazione. Nella pratica può accadere, specialmente in riguardo ai comuni